DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1990

che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali

(90/638/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 24, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, occorre fissare criteri comunitari applicabili all'intervento finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali ;

considerando che i criteri citati più sopra sono intesi a garantire l'efficienza dell'azione avviata ed a consentire agli Stati membri di presentare alla Commissione programmi per la rapida eradicazione o l'adeguata sorveglianza delle malattie in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per essere approvati nel quadro dell'azione di cui all'articolo 24, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE, i programmi che gli Stati membri presentano alla Commissione devono rispettare :

— per quanto riguarda i programmi di eradicazione, i criteri indicati nell'allegato I ;

— per quanto riguarda i programmi di sorveglianza, i criteri indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.

ALLEGATO I

Criteri da prendere in considerazione per i programmi di eradicazione

I programmi di eradicazione devono comprendere almeno :

1) una descrizione della situazione epidemiologica della malattia ;

2) un'analisi dei costi prevedibili e una stima degli utili previsti del programma ;

3) la durata prevista del programma, nonché lo scopo da raggiungere alla sua scadenza ;

4) la designazione di un'autorità centrale, incaricata del controllo e del coordinamento dei servizi competenti per l'attuazione del programma ;

5) la descrizione e la delimitazione della zona geografica e amministrativa in cui sarà applicato il programma ;

6) un regime che garantisca l'obbligo di dichiarare la presunzione o la conferma di un caso o di un focolaio di malattia nella zona interessata ;

7) le procedure di controllo stabilite nel programma, in particolare le norme relative ai movimenti degli animali suscettibili di essere colpiti o contagiati da una determinata malattia e quelle relative al regolare esame delle aziende o delle zone interessate ;

8) un sistema di registrazione delle aziende interessate dal programma ;

9) misure che permettano di individuare l'origine degli animali ;

10) i vari statuti applicabili alle aziende od alle zone e gli obiettivi da raggiungere nell'ambito dei singoli statuti, nonché le condizioni applicabili ai movimenti degli animali tra i vari statuti e le conseguenze da trarre in caso di perdita di statuto ;

11) se necessario, la definizione dei metodi di analisi, prove e campionario in funzione della malattia ;

12) le misure da prendere in caso di risultato positivo costatato in particolare durante un controllo effettuato conformemente alle disposizioni del programma. Queste misure devono comprendere tutti i mezzi necessari alla rapida eradicazione della malattia, in funzione dei dati epidemiologici e dei metodi profilattici tipici della stessa, ad esempio :

a) l'abbattimento degli animali malati o contagiati, ovvero che si sospetta siano malati o contagiati con :

— distruzione delle carcasse o loro utilizzo dopo trattamento, per scopi diversi dall'alimentazione umana, purché i tipi di trattamento utilizzati offrano garanzie sufficienti in materia di protezione della salute dell'uomo e/o della salute degli animali ;

— ulteriore utilizzo delle carni, purché questo non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo ;

b) distruzione di qualsiasi prodotto suscettibile di trasmettere la malattia o trattamento di quest'ultimo in modo da evitare ogni contagio ;

c) procedimento di disinfezione delle aziende infette ;

d) scelte in materia di terapia e di profilassi ;

e) procedimento di ripopolamento con animali sani, nelle aziende in cui si è proceduto all'abbattimento ;

f) istituzione di una zona di sorveglianza attorno all'azienda infetta ;

13) se necessario, le norme volte, in caso di abbattimento degli animali, ad un adeguato indennizzo degli allevatori nel modo più rapido possibile ;

14) l'impegno dell'autorità di cui al punto 4 di informare in modo regolare ed adeguato i servizi della Commissione.

ALLEGATO II

Criteri da prendere in considerazione per i programmi di sorveglianza

I programmi di sorveglianza devono almeno comprendere :

1) i criteri di cui ai punti da 1 a 9, 12, 13 e 14 dell'allegato I ;

2) un regime di prove di sorveglianza, fondato su una ricerca sierologica, microbiologica, patologica od epidemiologica o qualsiasi altro metodo adeguato alla malattia ;

3) un regime che consenta di controllare l'assenza della malattia, alla luce della sua epidemiologia.